

AVVISO PUBBLICO

**per l'attivazione di una procedura di co-progettazione con enti del Terzo settore
ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117**

SERVIZIO DI DOPOSCUOLA LUDICO-EDUCATIVO

scuola primaria di Besenello — anno scolastico 2026/2027

Contributo comunale massimo	€ 10.000,00 annui (inteso come anno scolastico)
Quote a carico delle famiglie	Da € 6,00 a € 14,50 per giornata, secondo l'art. 5
Termine per la presentazione delle proposte	20 Settembre 2026 ore 18:00
Responsabile del procedimento	dott.ssa Maria Pia Binelli – Segretario comunale

Art. 1 – Finalità e oggetto

Il Comune di Besenello, in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 96 di data 07 settembre 2026, avvia un procedimento di co-progettazione ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2017 per individuare un ente del Terzo settore con cui definire e realizzare in partenariato il servizio di doposcuola ludico-educativo rivolto agli alunni della scuola primaria di Besenello per l'anno scolastico 2026/2027.

Il servizio risponde a una duplice finalità di interesse generale: sostenere le famiglie nella conciliazione fra i tempi di vita e di lavoro e offrire ai bambini uno spazio educativo qualificato, ludico e relazionale in orario extrascolastico. Ha carattere prevalentemente ludico, motorio e laboratoriale; lo svolgimento dei compiti è previsto in via residuale.

La procedura non costituisce gara d'appalto né procedura concorsuale: non dà luogo all'affidamento di un servizio a fronte di un corrispettivo, bensì alla selezione di un partner con cui definire congiuntamente un progetto di interesse generale. Il rapporto è regolato da convenzione ai sensi degli artt. 55 e 56 del D.Lgs. 117/2017; l'apporto economico del Comune ha natura di contributo a copertura del disavanzo di gestione.

Il Comune si riserva di non procedere alla selezione, di sospendere o revocare il procedimento e di non stipulare la convenzione, senza che i partecipanti possano vantare pretese o indennizzi.

Art. 2 – Caratteristiche essenziali del servizio

Le caratteristiche indicate nel presente avviso e nello schema di convenzione costituiscono il perimetro entro cui si svolge la co-progettazione. Ogni altro contenuto è definito al tavolo ai sensi dell'art. 8.

Elemento	Contenuto
----------	-----------

Destinatari	In via prioritaria gli alunni residenti a Besenello frequentanti la scuola primaria di Besenello; in via residuale, e solo a posti liberi nella singola giornata, gli alunni non residenti che frequentano la medesima scuola
Giorni e orario	Dal lunedì al venerdì, dalle 16:00 alle 18:00, con possibilità di uscita anticipata alle 17:00
Elemento	Contenuto
Periodo	Da ottobre 2026 ai primi di giugno 2027, con sospensione nelle vacanze natalizie e pasquali — circa 30 settimane stimate
Iscrizione	Per singole giornate e per fascia oraria, con possibilità di adesione anche a servizio già avviato
Capienza	Massimo 15 iscritti al giorno
Soglia di attivazione	8 iscritti per ciascuna giornata. La giornata che non raggiunge la soglia non è attivata
Personale	Un educatore fino a 12 iscritti, due educatori oltre tale soglia. Due operatori in ogni caso durante i trasferimenti dalla scuola e quando il gruppo si divide in sottogruppi. Il trasferimento tra la scuola e la sede del doposcuola è assistito da personale del Pedibus unitamente ad un operatore dell'ente del terzo settore che fornisce il servizio.

Le rilevazioni dell'anno scolastico precedente registrano una media di circa undici iscritti al giorno, con il lunedì fra dodici e quattordici e il venerdì stabilmente sotto gli otto. I proponenti assumono tale dato come riferimento realistico; il Comune non garantisce alcun livello di adesione ma ha avviato un sondaggio tra i genitori della scuola per verificare l'effettivo interesse al servizio e le relative modalità i cui risultati vengono resi noti in forma anonima unitamente al presente avviso.

Il rapporto numerico è verificato con riferimento ai bambini iscritti e contemporaneamente presenti in ciascuna fascia oraria. È richiesto un educatore fino a dodici presenze contemporanee ed un secondo educatore oltre tale soglia, limitatamente alla fascia oraria nella quale la soglia è superata.

Conseguentemente:

- a) qualora la soglia sia superata nella sola fascia 16:00–17:00, il secondo educatore è impiegato per il turno breve, computato in 1,20 (un'ora e 12 minuti) ore comprensive del trasferimento dalla scuola;
- b) qualora la soglia sia superata anche nella fascia 17:00–18:00, il secondo educatore è impiegato per il turno pieno, computato in 2,75 ore (due ore e 45 minuti) comprensive del trasferimento e del riordino;
- c) il turno del primo educatore è in ogni caso computato in 2,75 ore (due ore e 45 minuti).

Resta fermo l'obbligo di due operatori durante i trasferimenti, assolto anche mediante il personale volontario del Pedibus, e in caso di articolazione del gruppo in sottogruppi.

I Criteri provinciali dei Buoni di Servizio fissano per la fascia 6-14 anni un rapporto massimo di 25 minori per operatore, purché il gruppo resti compatto. Lo standard richiesto dal presente avviso è più restrittivo.

Art. 3 – Spazi e servizi messi a disposizione dal Comune

Il Comune mette a disposizione gratuitamente, per tutta la durata della convenzione e nelle giornate e orari del servizio, i locali del sottotetto della sede municipale quale sede principale, il giardino della biblioteca comunale, la palestra della scuola primaria in orari da concordare e la sala giovani di via San Giovanni, oltre alle utenze di energia elettrica, acqua e riscaldamento e alla pulizia ordinaria delle sedi utilizzate.

Tale apporto in natura costituisce contributo del Comune al progetto comune: i relativi costi non possono essere riproposti a carico del contributo in denaro. Il soggetto gestore utilizza gli spazi con diligenza, ne cura il riordino quotidiano e li riconsegna in perfetto ordine.

Art. 4 – Durata

La convenzione ha ad oggetto l'anno scolastico 2026/2027. Il Comune si riserva di rinnovarla per l'anno scolastico 2027/2028 alle medesime condizioni, previa verifica dell'andamento del servizio e rideterminazione del contributo, dandone comunicazione scritta entro il 31 maggio 2027.

Art. 5 – Quote a carico delle famiglie

La quota è dovuta per giornata di iscrizione e non per ora: il costo del servizio dipende dal turno di educatore attivato e non dalle ore fruite dal singolo bambino. Le quote sono fissate dal Comune e non sono modificabili dal soggetto gestore.

Profilo	16:00 - 18:00 Fascia piena	16:00 - 17:00 Fascia ridotta
Residente	€ 13,00	€ 8,00
Residente iscritto per tre o più giornate a settimana	€ 10,00	€ 6,00
Residente appartenente a nucleo con due o più iscritti (per ciascun figlio)	€ 10,50	€ 6,50
Non residente frequentante la scuola primaria di Besenello	€ 14,50	€ 8,50

Le riduzioni non sono cumulabili fra loro: al nucleo che si trovi in più di una delle condizioni agevolate si applica la quota più favorevole. Le quote dei non residenti non sono soggette ad alcuna riduzione.

Qualora la domanda di adesione al servizio fosse maggiore della capienza dovrà procedersi alle iscrizioni secondo i seguenti criteri di priorità:

1. utenti del primo anno della scuola primaria
2. utenti già utilizzatori del servizio
3. utenti che necessitano di più giornate durante la settimana
4. utenti che necessitano della “fascia piena”

Quota dovuta per iscrizione. La quota è dovuta in ragione delle giornate indicate nel calendario di iscrizione sottoscritto dalla famiglia, indipendentemente dall'effettiva frequenza. Sono esentate le sole assenze motivate e documentate — malattia, quarantena, lutto o altra causa di forza maggiore — comunicate entro la giornata stessa.

Buoni di Servizio FSE+. La Provincia autonoma di Trento riconosce per la fascia 6-14 anni un costo orario ammissibile fino a € 5,00, di cui fino a € 4,75 a carico del Buono, restando obbligatoria una compartecipazione della famiglia pari ad almeno il 5%. Il costo eccedente il massimale resta interamente a carico della famiglia.

Allo stato non risultano iscrizioni di minori con disabilità. Qualora dovessero pervenire, il rapporto numerico sarà adeguato ai Criteri provinciali e il piano economico-finanziario sarà rideterminato in accordo fra le parti, nei limiti del tetto di contributo

Il soggetto gestore cura l'informazione e l'accompagnamento delle famiglie all'attivazione dei Buoni prima dell'avvio della frequenza, senza oneri per il Comune. Oltre alla quota può addebitare alle famiglie unicamente la quota di gestione del Buono prevista dai Criteri provinciali, nel limite di € 25,00 per progetti fino a 150 ore e di € 50,00 oltre. Nessun altro onere è ammesso, a nessun titolo. Questi importi non sono previsti all'interno del PFE predisposto dall'Amministrazione.

Il soggetto gestore informa per iscritto le famiglie, prima dell'iscrizione, che il Buono di Servizio non riconosce alcun contributo per le giornate di assenza e che la giornata iscritta e non fruita resta interamente a loro carico.

Art. 6 – Contributo comunale

Il contributo comunale è pari al disavanzo residuo del progetto, determinato quale differenza tra i costi ammissibili riconosciuti ai sensi del PEF ed il complesso delle entrate. Si veda a tal proposito lo schema di convenzione allegato.

Contributo comunale = costo del servizio – quote dovute dalle famiglie (al netto dell'iva applicata) secondo i criteri di seguito indicati.

L'importo massimo del contributo è fissato in **€ 10.000,00 annui (anno scolastico)**, determinato sul seguente scenario probabile — tredici iscritti su due giornate (di cui 10 per la fascia ridotta e 3 per la fascia intera), con conseguente attivazione del secondo educatore per la prima ora, e otto sulle altre tre giornate (di cui 4 a fascia singola e 4 a fascia intera), con applicazione a tutti della quota minima, maggiorato di un margine prudenziale a copertura della variabilità del costo del lavoro.

Il maggior costo eventualmente eccedente il predetto tetto resta integralmente a carico del gestore, senza diritto ad alcuna integrazione, revisione o riequilibrio

Il contributo è concesso al soggetto gestore e non alle famiglie. Ad esso si applicano le regole seguenti, che i proponenti devono espressamente accettare:

Natura del contributo e tetto. L'apporto economico del Comune ha natura di contributo a copertura del disavanzo di gestione e non di corrispettivo per una prestazione predeterminata; è concesso al Soggetto gestore e non alle famiglie. Esso non può in nessun caso superare € 10.000,00.- annui.

- **tetto invalicabile.** Il contributo non è incrementabile in alcun caso, nemmeno a fronte di maggiori costi derivanti da una partecipazione superiore al previsto: il rischio di gestione resta in capo al soggetto gestore;
- **divieto di sovracompensazione.** Il contributo non può superare la differenza fra i costi ammissibili effettivamente sostenuti e rendicontati e le quote dovute dalle famiglie. L'importo massimo è un limite, non un importo garantito;
- **quote dovute per iscrizione.** Le quote si computano come dovute in base ai calendari sottoscritti, indipendentemente dalla frequenza e dall'effettivo incasso: la morosità resta a carico del soggetto gestore;
- **giornate non attivate.** Il costo riconosciuto è ridotto proporzionalmente per le giornate non attivate per mancato raggiungimento della soglia, secondo i parametri definiti al tavolo di progettazione e recepiti in convenzione;

- **utenti non residenti.** Le quote degli utenti non residenti concorrono integralmente alle quote dovute e riducono di pari importo il contributo;
- **divieto di doppio finanziamento.** Tutte le entrate riferibili al servizio, compresi i Buoni di Servizio e ogni altro contributo pubblico o privato, sono esposte a rendiconto.
- **Riconoscimento del contributo.** Il contributo verrà ridotto in proporzione alle giornate attivate ed al relativo numero di educatori intervenuti nel servizio oltre che alle tariffe introitate dall'operatore e rendicontate secondo i parametri assunti in sede di redazione del PEF ed ivi indicati tenendo conto del solo costo del personale educativo. Qualora le giornate subissero la riduzione del 50% verranno ridotti proporzionalmente anche i costi del personale di coordinamento, del costo generi alimentari e dei costi amministrativi. I costi indicati, eccettuato quelli relativi al personale impiegato nel servizio, potranno subire compensazioni tra di loro (tra alimenti e materiale ludico) ma il contributo del Comune non potrà essere aumentato in considerazione di tale eventualità. Resta fermo il costo relativo alle spese amministrative anche qualora il costo del personale dovesse aumentare a causa delle maggiori giornate attivate con 2 educatori rispetto alla previsione. Qualora dovesse verificarsi la piena copertura dei costi come previsti con le tariffe introitate, non sarà riconosciuto alcun contributo da parte dell'Amministrazione.

Art. 7 – Disciplina degli aiuti di Stato

Il servizio è qualificato quale servizio di interesse economico generale ai sensi dell'art. 106, paragrafo 2, del TFUE, rispondendo a esigenze sociali in materia di servizi per l'infanzia e di accesso e permanenza dei genitori nel mercato del lavoro. Il contributo è concesso in regime de minimis SIEG ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2832, entro il massimale di € 750.000,00 nell'arco di tre anni riferito all'impresa unica.

Gli aiuti de minimis SIEG non sono cumulabili con alcuna altra compensazione riguardante lo stesso servizio di interesse economico generale. Il soggetto gestore che svolga anche altre attività economiche tiene una contabilità separata. Il valore dell'apporto in natura di cui all'art. 3 non costituisce componente di aiuto autonomamente valorizzabile.

Il proponente dichiara nella domanda gli aiuti de minimis ricevuti nei tre anni precedenti, la composizione dell'eventuale impresa unica e l'insussistenza di obblighi di restituzione di aiuti dichiarati illegali o incompatibili. Il Comune effettua le verifiche presso il Registro nazionale degli aiuti di Stato prima della concessione e vi registra la misura.

Art. 8 – Elementi rimessi al tavolo di co-progettazione

Il presente avviso definisce il perimetro del servizio, le quote a carico delle famiglie e il tetto del contributo, che costituiscono decisioni dell'Amministrazione non negoziabili. Tutto il resto è oggetto di definizione congiunta al tavolo di co-progettazione e confluisce nel progetto definitivo, allegato alla convenzione. In particolare:

- il progetto educativo: articolazione delle attività ludiche, motorie e laboratoriali, calendario, gestione dei compiti, strumenti di verifica degli esiti;
- l'organizzazione del personale: composizione dell'équipe, modalità di sostituzione, raccordo con la scuola;
- le procedure di iscrizione, di riscossione e di attivazione dei Buoni di Servizio, comprese le modalità di variazione del calendario in corso d'anno;
- la descrizione particolareggiata dei parametri di riduzione del costo riconosciuto per le giornate non attivate e per le variazioni di configurazione in corso d'anno tenendo conto di quanto previsto all'articolo 6;

- le modalità e i termini di rendicontazione, di erogazione degli acconti e di conguaglio;
- le collaborazioni con la scuola, la biblioteca e le associazioni del territorio;
- gli indicatori di risultato e le modalità di monitoraggio congiunto.

I lavori del tavolo sono verbalizzati e si concludono entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'attività di co-progettazione non dà titolo ad alcun compenso. Il contenuto del progetto, pur definito con il coinvolgimento dell'ente selezionato, è determinato dall'Amministrazione e approvato dalla Giunta comunale unitamente allo schema di convenzione. Qualora il tavolo non si concluda positivamente, il Comune può convocare il soggetto che segue in graduatoria o non dare seguito al procedimento.

Art. 9 – Soggetti ammessi e requisiti

Possono presentare proposta gli enti del Terzo settore di cui all'art. 4 del D.Lgs. 117/2017 iscritti al RUNTS, singolarmente o in forma associata, il cui statuto contempli attività di interesse generale nei settori dell'educazione e dell'istruzione o del sostegno alla famiglia. Requisiti richiesti:

- assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, applicati per analogia, e delle cause interdittive antimafia;
- regolarità contributiva e correttezza retributiva ai sensi dell'art. 33 della L.P. 2/2016;
- esperienza documentata di almeno due anni nell'ultimo quinquennio nella gestione di servizi socio-educativi per minori in età di scuola primaria;
- inserimento nell'elenco provinciale dei soggetti abilitati all'erogazione dei servizi acquisibili mediante Buoni di Servizio FSE+ per la fascia C;
- personale in possesso dei requisiti professionali previsti dai Criteri provinciali dei Buoni di Servizio e rispetto degli obblighi di cui al D.Lgs. 39/2014;
- applicazione al personale di condizioni economico-normative non inferiori al CCNL Cooperative sociali e all'eventuale integrativo provinciale.

Art. 10 – Presentazione delle proposte

La proposta si compone della domanda e dichiarazione sostitutiva (Allegato B), di un progetto educativo e organizzativo di lunghezza non superiore a dieci pagine, di un piano economico finanziario redatto sullo schema dell'Allegato C, del curriculum dell'ente e delle figure professionali proposte e della visura di iscrizione al RUNTS.

La proposta deve pervenire **entro le ore 18:00 del giorno 20 Settembre 2026** a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo comunedibesenello@pec.it, con oggetto «Co-progettazione doposcuola a.s. 2026/2027». Non sono ammesse le proposte pervenute oltre il termine.

L'avviso è pubblicato all'albo telematico e sul sito istituzionale per almeno dieci giorni consecutivi.

Art. 11 – Valutazione delle proposte

Le proposte sono valutate da una commissione nominata dal Segretario comunale dopo la scadenza del termine, sulla base dei seguenti criteri:

Criterio	Punti
----------	-------

Qualità e coerenza del progetto educativo	35
Assetto organizzativo, titoli ed esperienza del personale, continuità delle figure	25
Esperienza e affidabilità nella gestione dei Buoni di Servizio FSE+	20
Radicamento territoriale, collaborazioni attivate e apporto di risorse proprie	20
TOTALE	100

Le proposte sono valutate da una commissione nominata dal Segretario comunale dopo la scadenza del termine, sulla base dei criteri e dei sottocriteri indicati nella tabella che segue:

Criterio	Sottocriterio	Punti
1. Qualità e coerenza del progetto educativo	(35 punti)	35
	1.1 Impianto pedagogico e coerenza con la natura ludica, motoria e laboratoriale del servizio	15
	1.2 Articolazione della settimana tipo e differenziazione delle proposte per fasce di età e classi	10
	1.4 Strumenti di ascolto dei bambini e delle famiglie e di verifica degli esiti educativi	10
2. Assetto organizzativo e personale	(25 punti)	25
	2.1 Profilo professionale ed esperienza specifica degli educatori proposti per il servizio	10
Criterio	Sottocriterio	Punti
	2.2 Misure per la continuità delle figure educative e per la sostituzione in caso di assenza	8
	2.3 Coordinamento, supervisione e formazione dell'équipe; gestione dei momenti critici (accoglienza, trasferimento, uscita)	7
3. Gestione dei Buoni di Servizio FSE+	(20 punti)	20
	3.1 Esperienza documentata nella gestione dei Buoni: anni, servizi, numero di pratiche seguite	8
	3.2 Modalità di informazione e accompagnamento delle famiglie e tempi di attivazione delle pratiche	7
	3.3 Gestione amministrativa: registri, rendicontazione, informativa scritta sulle assenze non coperte	5

4. Radicamento territoriale e apporto proprio	(20 punti)	20
	4.1 Conoscenza del contesto di Besenello e collaborazioni già attive con la scuola, la biblioteca e le associazioni	8
	4.2 Rete proposta per il progetto, con indicazione dei soggetti coinvolti e degli impegni assunti	6
	4.3 Risorse proprie aggiuntive messe a disposizione senza oneri per il Comune (materiali, attrezzature, volontari, ore di coordinamento)	6
TOTALE		100

Per ciascun sottocriterio la commissione attribuisce uno dei seguenti giudizi, cui corrisponde un coefficiente fisso. Il punteggio del sottocriterio è dato dal prodotto del coefficiente per il punteggio massimo.

Giudizio	Coefficiente	Descrittore
Eccellente	1,00	Trattazione completa, specifica e calata sul contesto di Besenello, con soluzioni concrete, coerenti fra loro e verificabili
Buono	0,80	Trattazione completa e adeguatamente specifica, con qualche aspetto rimasto sul piano generale
Adeguito	0,60	Trattazione sufficiente ma in larga parte generica o riferita a un modello standard non adattato al contesto
Parziale	0,40	Trattazione superficiale o lacunosa su aspetti rilevanti del sottocriterio
Minimo	0,20	Aspetto appena accennato, senza elementi che ne consentano una valutazione di merito
Non trattato	0,00	Aspetto non affrontato dalla proposta

Alla valutazione si applicano le regole seguenti:

- ciascun componente della commissione attribuisce autonomamente il coefficiente per ogni sottocriterio; il coefficiente finale è la media aritmetica dei coefficienti individuali, arrotondata al secondo decimale;
- non sono ammessi coefficienti diversi da quelli indicati in tabella: la commissione sceglie fra i sei livelli e non attribuisce valori intermedi;
- il punteggio complessivo è la somma dei punteggi dei sottocriteri, arrotondata al secondo decimale.

Non sono ammesse al tavolo di co-progettazione le proposte che conseguano meno di 60 punti complessivi o meno di 20 punti sul criterio 1. Il Comune procede anche in presenza di una sola proposta valida, purché ritenuta congrua e coerente con le finalità dell'avviso. In caso di parità prevale la proposta con il maggior punteggio sul criterio 1 e, in caso di ulteriore parità, sul criterio 2.

La commissione può chiedere chiarimenti sulla proposta; i chiarimenti non possono modificarne il contenuto né integrarla

Art. 12 – Obblighi essenziali del soggetto selezionato

Il soggetto selezionato garantisce la continuità del servizio per l'intera durata della convenzione; comunica il nominativo e il recapito del responsabile delle attività; verifica giornalmente il raggiungimento delle soglie e comunica al Comune ogni giornata non attivata; trasmette mensilmente l'elenco degli iscritti e delle presenze; tiene il registro giornaliero delle presenze e rilascia alle famiglie attestazione di frequenza; presenta la rendicontazione intermedia entro il 31 gennaio 2027 e la relazione finale con il rendiconto analitico; stipula le coperture assicurative richieste e ne trasmette copia prima dell'avvio; osserva il codice di comportamento e la normativa anticorruzione; assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

È vietata la cessione della convenzione e il subaffidamento delle attività educative. Le modalità operative di tali obblighi sono definite in convenzione.

Art. 13 – Sicurezza

Il Soggetto gestore ottempera, nei confronti del proprio personale e dei propri collaboratori, a tutte le prescrizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e di prevenzione infortuni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, assumendo a proprio carico i relativi oneri.

Il Soggetto gestore, unitamente al Comune, garantisce in particolare gli spostamenti in sicurezza dei bambini dalla scuola alle sedi delle attività e fra le diverse sedi.

Le parti danno atto che, in relazione alla natura delle attività e all'utilizzo di locali di proprietà comunale, è in fase di redazione il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), allegato alla presente convenzione. Eventuali costi inerenti la sicurezza evidenziati dal Documento, saranno riconosciuti al gestore a parte, previa idonea fatturazione, a fine del servizio.

Art. 14 – Trattamento dei dati, informazioni e ricorsi

Titolare del trattamento è il Comune di Besenello, via Degasperi n. 5, 38060 Besenello (TN), PEC comunedibesenello@pec.it; Responsabile della protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, servizioRPD@comunitrentini.it. I dati sono trattati esclusivamente per le finalità connesse al presente procedimento.

Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti a segretario@comune.besenello.tn.it fino a cinque giorni prima della scadenza; le risposte di interesse generale sono pubblicate sul sito istituzionale. Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Pia Binelli, Segretario comunale.

Contro il presente avviso è ammesso ricorso al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario entro centoventi giorni dalla pubblicazione.

Art. 15 – Allegati

- Allegato A — Schema di convenzione;
- Allegato B — Modello di domanda e dichiarazione sostitutiva;
- Allegato C — Piano economico-finanziario di riferimento;

Besenello, 08 Settembre 2026

La Responsabile del Servizio Affari Generali

dott.ssa Maria Pia Binelli

- firmato digitalmente –

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.lgs. 39/1993)